

**COMUNE DI EMPOLI**  
Assessorato Pubblica Istruzione

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA**  
**(Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/06/2001 con atto n.49)**

Indice

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - La ricettività
- Art. 4 - Il dimensionamento
- Art. 5 - Il dimensionamento del micronido
- Art. 6 - Il gruppo sezione
- Art. 7 - Il calendario annuale
- Art. 8 - L'orario giornaliero
- Art. 9 - La disciplina delle ammissioni
- Art.10 - Iscrizioni e inserimenti
- Art. 11 - Dimissioni dal nido d'infanzia
- Art. 12 - Rette di frequenza
- Art. 13 - Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie
- Art. 14 - Il gruppo degli operatori e il progetto educativo
- Art. 15 - Coordinatrice del nido d'infanzia
- Art. 16 - Aggiornamento professionale del personale
- Art. 17 - Gli Organi della partecipazione
- Art. 18 - L'assemblea comunale dei genitori
- Art. 19 - Il Consiglio di gestione
- Art. 20 - Cessazione dall'incarico di membro del Consiglio di gestione
- Art. 21 - Compiti del Consiglio di gestione
- Art. 22 - Riunioni del Consiglio di gestione
- Art. 23 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di gestione
- Art. 24 - Assemblea dei genitori del nido d'infanzia
- Art. 25 - I contesti della partecipazione
- Art. 26 - Servizi interessati dal procedimento di autorizzazione
- Art. 27 - I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
- Art. 28 - Il procedimento di autorizzazione
- Art. 29 - Il rinnovo triennale dell'autorizzazione
- Art. 30 - I requisiti per l'accreditamento
- Art. 31 - Il procedimento di accreditamento
- Art. 32 - Il rinnovo triennale dell'accreditamento
- Art. 33 - Vigilanza e revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento
- Art. 34 - Adeguamento
- Art. 35 - Derghe
- Art. 36 - Validità della normativa regionale

**Titolo I**  
**Organizzazione e funzionamento**

**Art.1**  
**Istituzione**

L'Amministrazione Comunale istituisce e gestisce direttamente nidi d'infanzia per bambini da tre mesi a tre anni, secondo le finalità indicate dalla Legge n. 1044 del 6 dicembre 1971 e dalla Legge Regionale n. 22 del 14 aprile 1999.

**Art.2**  
**Finalità**

1. Nel quadro di un complesso e articolato sistema educativo per l'infanzia e di promozione culturale, sociale e civile, il nido d'infanzia costituisce un servizio pubblico avente come finalità principale quella di stimolare, orientare e sostenere lo sviluppo globale del bambino, con particolare riferimento alla maturazione emotivo-affettiva, alla comunicazione e alle prime forme di conoscenza.

2. Il nido d'infanzia realizza compiutamente la propria funzione in un contesto operativo che coinvolge, oltre all'Amministrazione Comunale ed al personale addetto, anche le famiglie e la comunità locale. In particolare, il nido d'infanzia concorre a:

- dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
- prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
- garantire la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e con la scuola materna;
- assicurare uno specifica e professionalmente qualificato intervento di cura;
- svolgere, nella comunità locale, una specifica funzione formativa sulle problematiche della prima infanzia.

### **Art.3 La ricettività**

La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è di norma compresa fra 19 e 50 bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla frequenza media del mese di massima frequenza.

### **Art.4 Il dimensionamento**

1. Ai fini del dimensionamento del nido d'infanzia, il calcolo del rapporto spazio/bambino è effettuato sulle aree relative alle seguenti funzioni:

- gioco
- pranzo
- riposo.

2. Lo spazio minimo per ognuno dei bambini individuati secondo il criterio di cui al precedente articolo è, di norma, di 6 metri quadrati, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.

3. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore, di norma, a 8 metri quadrati per ciascun gruppo sezione di cui al successivo articolo 14.

4. I servizi igienici e le zone di cambio eventualmente condivise da due gruppi sezione non potranno essere inferiori, di norma, a 12 metri quadrati.

5. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non deve essere inferiore allo spazio complessivamente dedicato ai bambini all'interno della struttura.

### **Art.5 Il dimensionamento del micronido**

1. La ricettività minima e massima del micronido è compresa fra 6 e 18 bambini, calcolati con riferimento alla frequenza media del mese di massima frequenza.

### **Art.6 Il gruppo sezione**

1. Il gruppo sezione è l'unità organizzativa di base, per sviluppare le potenzialità sociali dei bambini, consentendone la piena reciproca conoscenza e la relazione all'interno di piccoli gruppi; il dimensionamento del gruppo sezione è determinato in relazione all'età dei bambini, sia nel caso che le sezioni siano costituite con bambini di età omogenea (piccoli 3-12 mesi; medi 13-24 mesi; grandi 25-36 mesi) sia nel caso venga invece scelta la prospettiva del "gruppo misto".

2. Al fine di favorire la gestione organizzativa del nido tramite il gruppo sezione vengono elaborate in sede di ammissione tre distinte graduatorie, per piccoli, medi e grandi. Le ammissioni successive a eventuali dimissioni vengono di norma gestite attingendo alle specifiche graduatorie. Nel caso di nidi con un numero di iscritti inferiore a 25 bambini, la graduatoria può essere unica.

3. Nel caso in cui si liberassero posti in una sezione/di una età la cui graduatoria fosse esaurita, si procede all'inserimento di bambini presenti nella graduatoria in cui sono collocati bambini di età più vicina a quella del bambino dimissionario.

4. La gestione delle sostituzioni di cui al comma precedente viene comunque gestita con grande flessibilità dal responsabile del servizio, salvaguardando in primo luogo i diritti dei bambini collocati nelle diverse graduatorie e facendo in modo che il nido non resti con posti liberi.

### **Art.7 Il calendario annuale**

1. L'apertura annuale del nido d'infanzia non può essere inferiore alle 42 settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

## **Art.8**

### **L'orario giornaliero**

1. L'orario giornaliero di apertura del nido d'infanzia è di norma compreso fra 6 e 11 ore giornaliere. All'interno di tale orario possono essere previste forme di iscrizione diversificate quali:
  - la frequenza corta antimeridiana o pomeridiana senza il pasto, non inferiore alle 4 ore;
  - la frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto.
2. In presenza delle forme di iscrizione di cui al precedente comma, il gruppo degli operatori dovrà adeguare il progetto educativo alle esigenze poste dalla flessibilità per garantirne comunque il valore educativo.
3. I genitori dei bambini per i quali viene richiesto un prolungamento dell'orario di frequenza sono tenuti a presentare apposita autocertificazione da cui risulti la effettiva necessità dell'allungamento dell'orario di permanenza del bambino al nido d'infanzia.

## **Art.9**

### **La disciplina delle ammissioni**

1. L'ammissione al nido d'infanzia è rivolta a tutti i bambini da tre mesi a tre anni.
2. L'accesso al nido d'infanzia pubblico riguarda prioritariamente i bambini residenti nel comune.
3. Nel caso di posti liberi è prevista la possibilità di accesso anche a bambini provenienti da altri comuni, purché questi ultimi sottoscrivano di norma apposita convenzione con il comune "accogliente" e si impegnino a sostenere i relativi oneri finanziari. Eventuali deroghe potranno essere il frutto di specifici accordi fra comuni.
4. La disciplina delle ammissioni dei bambini al nido d'infanzia tiene di conto delle priorità di seguito indicate:
  - portatori di handicap
  - condizioni di grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare.
5. I punteggi sulla base dei quali viene stilata la graduatoria dei bambini ammessi al nido sono indicati nell'apposito atto assunto di norma annualmente dal competente organo comunale.
6. Diritto di precedenza è previsto per i bambini già iscritti nell'anno precedente e che presentino regolare domanda.
7. Diritto di precedenza dovrà comunque essere accordato alle domande corredate di certificazione degli organi tecnici della Azienda Unità Sanitaria Locale, attestante l'esistenza di problemi di ordine sanitario, psicologico o sociale nel bambino o nella sua famiglia, tali da far ritenere opportuno l'inserimento del bambino al nido d'infanzia per promuoverne un adeguato e armonico sviluppo.

## **Art. 10**

### **Iscrizioni e inserimenti**

1. La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, presso la sede e nel periodo stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. I bambini ammessi devono essere esenti da malattie infettive e contagiose diffusibili ed essere vaccinati a norma di legge, secondo l'età. All'atto di ammissione devono essere prodotti i necessari certificati di vaccinazione. Per la ripresa della frequenza al nido d'infanzia dopo 5 gg. di assenza, occorre un certificato medico. In caso di allontanamento dal nido d'infanzia di un bambino per sospetta malattia infettiva, è necessario presentare il certificato medico per la sua riammissione.
4. Nel mese di giugno viene svolta - di norma - l'assemblea dei genitori dei bambini nuovi iscritti, in modo da organizzare l'inserimento graduale dei bambini all'inizio di settembre e programmare la presenza dei genitori almeno per la prima settimana di frequenza del nido d'infanzia da parte di ogni bambino.

## **Art. 11**

### **Dimissioni dal nido d'infanzia**

1. Le famiglie utenti che, per motivi diversi, intendono dimettere i propri figli dal nido d'infanzia devono darne comunicazione scritta all'Ufficio Scuola, entro l'ultimo giorno del mese di frequenza; le dimissioni sono irrevocabili. Potrà essere convenuto che le dimissioni debbano essere presentate entro il termine massimo del 28 febbraio; alle famiglie che dovessero presentare comunicazione di dimissione oltre tale termine potrebbe essere richiesto il pagamento della quota mensile fissa fino al mese di giugno.
2. Nel caso in cui la frequenza di alcuni bambini risulti gravemente irregolare, anche se giustificata con certificazione medica, il responsabile del servizio valuterà se dimettere tali utenti al fine di accogliere altre domande particolarmente urgenti.
3. Potranno comunque essere considerati dimissionari gli utenti assenti ingiustificati da oltre 10 gg. e coloro che risultano morosi nel pagamento della quota di contribuzione stabilita dopo sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

**Art.12**  
**Rette di frequenza**

Le rette di frequenza e le modalità di pagamento da parte delle singole famiglie fruitrici del servizio saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale - in caso di aggiornamento - o dal Consiglio Comunale - in caso di revisione dei criteri per la loro determinazione - sentiti di norma i Consigli di gestione.

**Art.13**  
**Organizzazione e funzioni educative e ausiliarie**

1. Nel nido d'infanzia il rapporto medio educatore/bambini - nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio - è di 1/6 bambini frequentanti, calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nelle sezioni nelle quali risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore ai 18 mesi, il rapporto di cui sopra è fissato a 1/9.
2. Nelle sezioni in cui siano inseriti bambini portatori di handicap, deve essere garantita la riduzione del numero dei bambini oppure deve essere assicurata la presenza di ulteriore personale, in modo da promuovere un adeguato clima relazionale.
3. Le funzioni ausiliarie devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti il servizio di "refezione", il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

**Art.14**  
**Il gruppo degli operatori e il progetto educativo**

1. Il gruppo degli operatori è composto da tutti gli educatori e da tutti gli operatori socioassistenziali impegnati nel nido d'infanzia.
2. Il gruppo degli operatori è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto educativo del servizio.
3. Il Comune, per la rete dei propri servizi, assicura la funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo, promuovendo l'elaborazione e la verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale nonché il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie.
4. I nidi d'infanzia privati operanti sul territorio comunale devono disporre di strutture di coordinamento che devono comunque raccordarsi con le analoghe strutture comunali.

**Art. 15**  
**Coordinatrice del nido d'infanzia**

Una educatrice assolve, a turni di norma annuali, al ruolo di coordinatrice referente del nido d'infanzia, senza peraltro essere esonerata da collaborare con gli altri operatori all'attività educativa. La coordinatrice tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale ed il Consiglio di gestione

**Art. 16**  
**Aggiornamento professionale del personale**

1. Caratteristica fondamentale di ogni nido d'infanzia è la qualificazione professionale del personale che vi opera. L'Amministrazione Comunale provvederà ad organizzare occasioni di aggiornamento, la cui articolazione e i cui contenuti saranno individuati tenendo conto delle esigenze e delle proposte eventualmente suggerite dai gruppi degli operatori dei nidi d'infanzia.
2. L'aggiornamento del personale operante nel nido d'infanzia (autoaggiornamento del gruppo degli operatori, gruppi di studio, seminari condotti da esperti universitari etc.) è considerato momento di fondamentale importanza al fine della qualificazione dell'intervento educativo; esso trova pertanto un spazio preciso all'interno dell'orario di lavoro, secondo quanto previsto dal vigente contratto nazionale del personale degli Enti Locali.

**TITOLO II**  
**Partecipazione delle famiglie**

**Art.17**  
**Gli Organi della partecipazione**

1. Gli Organi della partecipazione sono:
  - l'assemblea dei genitori dei bambini iscritti;
  - il Consiglio di gestione.

**Art.18**  
**L'assemblea comunale dei genitori**

1. Il Comune organizza di norma almeno una volta all'anno l'assemblea dei genitori dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia e degli operatori per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio.

**Art.19**  
**Il Consiglio di gestione**

1. Il Consiglio di gestione promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento.
2. Il Consiglio di gestione è composto dalle persone sottoindicate:
  - 5 rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti;
  - 1 rappresentate degli educatori;
  - 1 rappresentante degli operatori socioassistenziali;
  - 1 rappresentante dell'Amministrazione Comunale;
  - 1 rappresentante del Circolo Didattico.
3. Il Presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori presenti nel Consiglio di gestione.
4. Il Consiglio di gestione dura in carica 2 anni.
5. In caso di dimissioni o decadenza di 1 o più membri componenti il Consiglio di gestione per la perdita dei requisiti per essere designati, si procederà alla loro surroga con la designazione, a seconda dei casi, da parte delle varie componenti del consiglio stesso. Il membro nominato per surroga durerà in carica il rimanente periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
6. I componenti del Consiglio di gestione esercitano il loro incarico in modo gratuito, fatta eccezione per il personale dipendente dal Comune nei confronti del quale valgono i vigenti istituti contrattuali

**Art.20**  
**Cessazione dall'incarico di membro del Consiglio di gestione**

1. Il cittadino nominato membro del Consiglio di gestione cessa dall'incarico, indipendentemente dall'ipotesi di scadenza o di anticipata cessazione del Consiglio medesimo, per il verificarsi delle seguenti cause:
  - morte;
  - rinuncia per dimissione;
  - assenza senza giustificati motivi per più di tre sedute consecutive del Consiglio;
  - cessazione dalla frequenza del nido da parte del figlio.Il Presidente del Consiglio di gestione, dopo avere preso atto dell'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, è tenuto a comunicare al competente organo comunale la cessazione dall'incarico dei suoi componenti e le cause che l'hanno determinata.
2. Qualora sia ridotto a meno della metà dei propri membri - per rinuncia, decadenza o altra causa - il Consiglio di gestione decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale che provvede, entro il termine di sessanta giorni, al suo rinnovo.

**Art.21**  
**Compiti del Consiglio di gestione**

1. Il Consiglio di gestione ha i sottodescritti compiti:
  - promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione del nido d'infanzia;
  - collaborare alla definizione dei programmi educativi;
  - mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio anche ai fini di favorire la costruzione e la diffusione di una specifica cultura dell'infanzia;
  - proporre all'Amministrazione Comunale interventi concernenti il funzionamento del servizio;
  - esprimere il parere sulla tabella dietetica predisposta dagli organi tecnici.
2. Il Consiglio di gestione esprime pareri sull'organizzazione del servizio.

**Art. 22**  
**Riunioni del Consiglio di gestione**

1. Le riunioni del Consiglio di gestione sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo la prima, la riunione è valida se sono presenti almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.
2. Le decisioni sono assunte dal Consiglio con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente almeno 3 volte all'anno.

4. Il Presidente è tenuto comunque a convocare il Consiglio di gestione su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio medesimo.

#### **Art.23**

##### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio di gestione**

Il Presidente del Consiglio di gestione svolge i seguenti compiti:

- convoca le riunioni del Consiglio;
- provvede alla esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio;
- rappresenta il Consiglio verso terzi;
- cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale per conto del Consiglio.

#### **Art.24**

##### **Assemblea dei genitori del nido d'infanzia**

Il Consiglio di gestione indice almeno 2 volte all'anno l'assemblea dei genitori aventi bambini al nido d'infanzia, per fornire informazioni e notizie sul funzionamento del servizio e sulla progettazione educativa.

#### **Art.25**

##### **I contesti della partecipazione**

Al fine di favorire una reale partecipazione dei genitori dei bambini iscritti alla vita del nido d'infanzia, il progetto educativo prevede altresì la realizzazione delle seguenti situazioni:

- colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo ambientamento ed ogni volta che si riterranno utili nel corso dell'anno formativo;
- riunioni di sezione, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezione;
- incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità;
- laboratori, con cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio mettendo a frutto le loro competenze personali;
- momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio.

### **Titolo III**

#### **Autorizzazione e accreditamento**

#### **Art.26**

##### **Servizi interessati dal procedimento di autorizzazione**

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i nidi d'infanzia privati presenti sul territorio comunale.

#### **Art.27**

##### **I requisiti per l'autorizzazione al funzionamento**

1. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

- a) corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dall'art. 4 del presente regolamento;
- b) rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13 aprile 2000 ex art. 11 della L.R. 14 aprile 1999, n. 22;
- c) possesso dei titoli di studio degli operatori assegnati al servizio previsti dal citato regolamento regionale;
- d) applicazione della normativa contrattuale vigente in quanto applicabile.

#### **Art.28**

##### **Il procedimento di autorizzazione**

1. Il gestore privato di un nido d'infanzia di cui al presente regolamento rivolge domanda di autorizzazione al funzionamento al Sindaco.

2. La domanda di autorizzazione al funzionamento contiene informazioni specifiche e documentate relative ai requisiti di cui al precedente articolo 27 del presente regolamento.

3. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce al Comune le informazioni di cui al successivo articolo 29 del presente regolamento.

4. L'autorizzazione viene concessa dal Dirigente dell'Ufficio Pubblica Istruzione previa ispezione della struttura da parte di una commissione tecnica zonale costituita presso il Circondario, il cui responsabile garantirà con

una propria relazione tecnica riguardo al possesso dei requisiti indicati dal presente regolamento da parte del nido d'infanzia richiedente.

5. La commissione tecnica di cui al comma precedente sarà composta dalle seguenti figure professionali: pedagogo, esperto di legislazione scolastica regionale, perito competente in materia di edilizia scolastica e sarà nominata dalla Giunta del Circondario.

6. I costi relativi al funzionamento della commissione di cui al comma precedente saranno sostenuti dal Comune richiedente l'intervento.

#### **Art.29**

##### **Il rinnovo triennale dell'autorizzazione**

1. La domanda per il rinnovo triennale dell'autorizzazione contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo triennale della stessa ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. Essa è altresì corredata dai seguenti dati riferiti al triennio precedente:

- a) dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori socioassistenziali e titolo di studio posseduto da ognuno;
- d) periodo di apertura e costo totale del servizio;
- e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
- e) eventuale materiale documentario prodotto dal nido d'infanzia.

#### **Art. 30**

##### **I requisiti per l'accreditamento**

1. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

- a) possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
- b) esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
- c) applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
- d) disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
- e) disponibilità dichiarata ad assicurare - nell'ambito dell'orario di lavoro del personale - un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con i Comuni, i centri di documentazione comunali e gli organismi scolastici;
- f) previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
- g) disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
- h) disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturale e/o portatori di handicap e/o di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale;
- i) esistenza di posti riservati per le emergenze;
- j) articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.

#### **Art.31**

##### **Il procedimento di accreditamento**

1. Il gestore privato di uno o più nidi d'infanzia può rivolgere domanda di accreditamento al Sindaco del Comune.

2. La domanda di accreditamento contiene le informazioni e la documentazione relative ai requisiti previsti nel precedente articolo 25.

3. L'accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce al Comune le informazioni di cui al precedente articolo 30.

#### **Art.32**

##### **Il rinnovo triennale dell'accreditamento**

1. La domanda per il rinnovo triennale dell'accreditamento contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o di rinnovo triennale dello stesso ovvero,

in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. Essa è altresì corredata dai seguenti dati relativi al triennio precedente:

- a) dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori socioassistenziali e titolo di studio posseduto da ognuno;
- d) periodo di apertura e costo totale del servizio;
- e) ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
- f) esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità.

### **Art.33**

#### **Vigilanza e revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento**

1. Il Comune vigila - tramite il proprio Ufficio Pubblica Istruzione - sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
2. Qualora nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma venga rilevata la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, i Comuni provvedono - previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste - alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

### **Art.34**

#### **Adeguamento**

I servizi privati esistenti e autorizzati ai sensi della normativa di cui agli articoli 19 - comma 5 e articolo 20 della L.R. 22/1999, che non rispondano agli standard previsti dal presente regolamento per l'autorizzazione sono adeguati entro due anni dalla entrata in vigore dello stesso.

### **Art.35**

#### **Deroghe**

1. Nel caso in cui il nido d'infanzia richiedente - già attivo sul territorio comunale ai sensi di quanto indicato nell'articolo precedente - non sia adeguabile agli standard previsti dal presente regolamento per condizioni oggettive inderogabili, potrà essere applicata una riduzione massima del 20% degli standard dimensionali previsti dal presente regolamento. Tale deroga non potrà essere concessa per un periodo superiore a tre anni, al termine dei quali si procederà ad apposita verifica.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la eventuale mancanza di spazi esterni può essere compensata dalla disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti al servizio e da questo facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

### **Art. 36**

#### **Validità della normativa regionale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento vigono le disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 22 del 14 aprile 1999 e nel Regolamento Regionale n. 3 del 13 aprile 2000.